di Giulia Grande

a Corte di Giustizia Europea, con sentenza depositata il giorno 8 dicembre 2016, nella cause riunite C-532/15 e C-538/15, ha stabilito che la determinazione delle tariffe legali per i servizi professionali prestati dagli avvocati, sprovvista di negoziazione tra professionista e cliente, sia conforme al diritto dell'Unione Europea.

In particolare nel caso di specie, la società rappresentata e precedentemente difesa in giudizio dal ricorrente -un procuratore legale spagnolo- sosteneva l'eccessiva onerosità degli onorari richiesti per la prestazione e rivendicava la possibilità di negoziare direttamente tale somma che, al contrario, sarebbe stata stabilita ex lege da un regio decreto, a suo dire, contrastante con la direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 123 del 2006 relativa ai servizi del mercato interno, la quale "stabilisce le disposizioni generali che permettono di agevolare l'esercizio della libertà di stabilimento dei prestatori nonché la libera circolazione dei servizi, assicurando nel contempo un elevato livello di qualità dei servizi stessi" e lasciando "impregiudicata la libertà, per gli Stati membri, di definire, in conformità del diritto comunitario, quali essi ritengano essere servizi d'interesse economico generale, in che modo tali servizi debbano essere organizzati e finanziati, in conformità delle regole sugli aiuti concessi dagli Stati, e a quali obblighi specifici essi debbano essere soggetti" (art. 1, parr. 1 e 3).

La Corte non solo ha affermato la conformità delle tariffe rispetto alla direttiva appena richiamata, ma ne ha altresì stabilito la non contrarietà alle regole europee sulla libera concorrenza previste dall'art. 101 del TFUE. La violazione di siffatta disposizione, infatti -si rileva dalla sentenza in esame- è astrattamente possibile qualora gli Stati membri deleghino agli operatori privati la responsabilità di adottare decisioni d'intervento in materia economica. Situazione, questa, che non si è registrata nel caso di specie, ove gli onorari erano stati stabiliti dalla legge spagnola che, tra l'altro, non prevede la negoziabilità delle tariffe forensi -a differenza del D.M. italiano in materia- vincolando i giudici nazionali alla liquidazione degli importi previsti dalla legislazione interna. Solo in casi eccezionali, e con autorizzazione dell'autorità giudiziaria, viene consentita una modifica dell'importo massimo previsto dalle norme in materia che, comunque, non può eccedere il 12% delle tariffe previste

dal testo di legge spagnolo. Resta ferma la possibilità di contestare gli onorari non direttamente legati alla controversia.

Siffatto sistema legislativo ha portato la Corte di Giustizia a ritenere l'insussistenza di una qualsiasi delega per l'elaborazione delle tariffe forensi in capo alle associazioni professionali dei procuratori legali da parte dei poteri pubblici, e a chiarire che i giudici nazionali debbono unicamente verificare la sussistenza del rigoroso rispetto della normativa in oggetto di trattazione.

Nonostante la rigidità della normativa spagnola in materia di tariffe forensi, il giudice europeo arriva comunque a dichiararne la piena compatibilità rispetto alle previsioni dell'UE in materia di concorrenza e di prestazioni professionali. Una tale impostazione di apertura della giurisprudenza europea a fronte di una legislazione nazionale che esclude completamente la possibilità di previa negoziazione del compenso tra professionista e cliente, non lascia dubbi riguardo all'applicabilità del principio desumibile dalla sentenza che si ha appena terminato di riportare, anche per quanto attiene alla nostra legislazione nazionale che, addirittura, prevede espressamente la suddetta possibilità di negoziazione all'art. 1.1 del D.M. n. 55 del 2014.

La normativa italiana sul punto appare notevolmente più elastica rispetto a quella spagnola, non solo per la già precisata possibilità di contrattazione delle parti sulla tariffa, ma anche e soprattutto per il potere di diminuire o aumentare l'onorario accordato ai giudici nazionali (v. art. 11.1 del D.M. n. 140 del 2012).

Risolto il problema della supposta incompatibilità del sistema delle tariffe forensi con la normativa europea grazie all'intervento della sentenza della Corte di Giustizia di cui si è già detto, rimane però aperta una questione sollevata dai recenti orientamenti della giurisprudenza italiana: fino a che punto può dirsi legittima l'ingerenza dei giudici in materia di diminuzione degli onorari previsti dagli avvocati in assenza di negoziazione con il cliente, seppur determinati nel rispetto delle tariffe disposte dalla legge?

Come poc'anzi affermato, l'art. 11 del D.M. n. 140 del 2012 al suo c. 1 prevede il potere del giudice di modificare l'onorario disposto dal professionista. La *ratio* di siffatta disposizione può pacificamente rinvenirsi nell'art. 4, comma 2°, dell'appena richiamato D.M., il quale prevede che "nella liquidazione dei compensi si tenga conto del valore e della natura e complessità della controversia". Alla luce di queste considerazioni normative, appare coerente la recente posizione della Corte di Cassazione, sez. VI, adottata nell'ordinanza n. 253 del 2016. La S.C. ha infatti rilevato che, relativamente alle indicazioni dei parametri forensi, il giudice ha l'obbligo di motivare espressamente la sua decisione relativa alla liquidazione dei compensi

qualora operi una riduzione al di sotto della soglia minima, non essendo possibile limitarli al mero rispetto del criterio legale, proprio in forza degli artt. 4.2 e 11.1 del D.M. n. 140 del 2012.

Nel caso di specie la parte soccombente era stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di appello, mentre quelle di primo grado venivano compensate. L'appellante ha però voluto ricorrere dinnanzi agli Ermellini per evidenziare la violazione dell'art. 91 c.p.c., in tema di condanna alle spese, e del D.M. n. 140 del 2012 relativamente ai parametri per la liquidazione delle prestazioni forensi, in quanto il giudice avrebbe disatteso i minimi inderogabili previsti per la determinazione dei compensi. Per i giudici di Cassazione la censura merita accoglimento, posto che "la riduzione dei valori medi del giudizio di appello poteva avvenire nei limiti del 50%, non potendo un'ulteriore riduzione operarsi senza adottare alcuna motivazione a suo sostegno". Ancora: i Giudici di legittimità sostengono che l'art. 4.2 del D.M. legittimi la liquidazione in misura minima dei compensi, disponendo che si debba tenere conto della natura, del valore e della complessità della controversia. Tuttavia, l'art. 11, comma 1°, dello stesso decreto dispone che i parametri specifici per la determinazione del compenso possano sempre subire un'ulteriore diminuzione o aumento in considerazione delle circostanze concrete, ferma l'applicazione delle regole e dei criteri di cui agli artt. 1 e 4.

Come già specificato, però, l'eventuale diminuzione dei compensi deve essere sorretta da un'idonea motivazione da parte del giudice. Nel caso di specie, considerando i valori riportati in ricorso per ciascuna delle due fasi in cui risulta svolta attività difensiva, il giudice dell'appello ha mancato di fornire la motivazione per informare circa le ragioni che avevano indotto all'ulteriore diminuzione dei valori minimi in relazione alle circostanze del caso concreto, rendendo così conforme a legge l'avvenuta determinazione dei compensi professionali. È principio pacifico, infatti, quello secondo cui "il giudice ha l'obbligo di motivare espressamente la sua decisione, con riferimento alle circostanze di fatto del processo e non può per converso limitarsi ad una pedissequa enunciazione del criterio legale, criterio nella specie neanche formalmente richiamato" (cfr. anche Cass. Civ. n.11615 del 2015).

Alla luce di tale breve disamina normativa e giurisprudenziale può concludersi che: la recente giurisprudenza di legittimità, sulla base delle previsioni normative in materia, ammette la riduzione dei compensi professionali, ma solamente qualora avvenga nel rispetto dei cd. minimi inderogabili ed unicamente se esaustivamente motivata dal giudice di merito che l'ha disposta.